

OGGETTO: Autorizzazione all'aggiudicazione nelle more dell'acquisizione del certificato dei carichi pendenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso che:

- è in corso la procedura di affidamento avente ad oggetto “Servizio di progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), del progetto esecutivo comprensivo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), con opzione per affidamento dei servizi di direzione lavori (DL) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) inerenti l'intervento di realizzazione 3 rotatorie in Corso Europa - Comune di Rho (MI) - CIG B999465BEB - CUP C41B25000440004”;
- all'esito delle operazioni di gara è stato individuato quale miglior offerente l'operatore economico SOC. SERTEC ENGINEERING SRL in RTP con META SRL e ARCH. SORBO MARIA;
- sono state avviate/concluse le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali previste dal D.Lgs. 36/2023 mediante gli strumenti e le banche dati disponibili attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);

Richiamato:

- l'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 in materia di verifica dei requisiti dell'operatore economico;
- la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 che disciplina le modalità di verifica dei requisiti degli operatori economici mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);
- il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2722 del 26 settembre 2024, secondo il quale la richiesta del certificato dei carichi pendenti non costituisce un adempimento generalizzato e obbligatorio, ma deve essere effettuata dalla stazione appaltante in presenza di specifiche dichiarazioni dell'operatore economico o di concreti elementi che rendano necessario un approfondimento istruttorio;

Considerato che:

- il certificato dei carichi pendenti attualmente rilasciato dalle Procure della Repubblica ha efficacia limitata ai soli procedimenti pendenti presso il singolo ufficio giudiziario competente e non esiste ad oggi un archivio nazionale centralizzato che consenta una verifica completa della posizione dell'operatore economico;
- la richiesta del certificato presso la sola Procura territorialmente competente non assicura comunque una conoscenza esaustiva della posizione giudiziaria del soggetto verificato;
- l'attesa dell'esito della richiesta del certificato dei carichi pendenti determina un significativo rallentamento del procedimento amministrativo e del perfezionamento dell'aggiudicazione a pregiudizio dei principi di risultato, efficienza, economicità e tempestività dell'azione amministrativa previsti dal D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che:

- dalle verifiche effettuate mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e dalle altre banche dati disponibili non sono emersi elementi tali da richiedere approfondimenti istruttori ulteriori in relazione alle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- l'operatore economico non ha dichiarato l'esistenza di procedimenti pendenti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura ovvero, qualora dichiarati, gli stessi sono stati valutati e non risultano ostativi alla prosecuzione del procedimento;

- sono stati altresì effettuati, a integrazione delle verifiche svolte mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e le ulteriori banche dati disponibili, approfondimenti informativi attraverso fonti aperte e altre informazioni comunque accessibili alla Stazione Appaltante, anche di carattere pubblico e non formalizzato;
- da tali verifiche e approfondimenti non sono emersi elementi, notizie, circostanze o informazioni idonei a far ritenere sussistente una compromissione dell'integrità, dell'affidabilità o della professionalità dell'operatore economico, né fatti suscettibili di incidere negativamente sulla valutazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 o tali da rendere necessaria l'acquisizione preventiva del certificato dei carichi pendenti ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;

Dato atto altresì che:

- per consolidata prassi della Stazione Appaltante, improntata a criteri di massima cautela amministrativa e di particolare diligenza istruttoria, è stata comunque inoltrata richiesta del certificato dei carichi pendenti alle Procure della Repubblica territorialmente competenti in relazione alla residenza dei soggetti da sottoporre a verifica;
- tale attività è stata posta in essere quale misura di approfondimento ulteriore e per eccesso di prudenza rispetto agli strumenti ordinariamente previsti per la verifica dei requisiti, pur nella consapevolezza della limitata portata informativa dei certificati rilasciati dalle singole Procure e dell'assenza di un sistema nazionale centralizzato idoneo a fornire una rappresentazione completa dei procedimenti pendenti;
- alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere n. 2722 del 26 settembre 2024, nonché dell'assenza di elementi, notizie, circostanze o risultanze istruttorie emerse attraverso il FVOE, le banche dati consultate e le ulteriori verifiche effettuate che rendano necessario un approfondimento istruttorio ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, non sussistono ragioni ostative al perfezionamento della procedura con la relativa aggiudicazione;

Tutto ciò premesso, il Responsabile Unico di Progetto

DISPONE

1. di attestare che, sulla base dell'intera istruttoria svolta e delle informazioni acquisite da fonti istituzionali, pubbliche e comunque disponibili, non risultano elementi ostativi o fatti tali da rendere necessaria l'acquisizione preventiva del certificato dei carichi pendenti ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
2. di dare atto che, in conformità all'orientamento espresso dal MIT con parere n. 2722 del 26 settembre 2024, la richiesta del certificato dei carichi pendenti non costituisce un adempimento generalizzato ed obbligatorio, ma rappresenta uno strumento istruttorio attivabile in presenza di specifiche dichiarazioni dell'operatore economico o di concreti elementi tali da giustificare l'acquisizione;
3. di ritenere che, nella fattispecie in esame, non ricorrano presupposti tali da rendere necessaria l'acquisizione preventiva del certificato dei carichi pendenti ai fini della conclusione della procedura e dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
4. di autorizzare la Centrale di Committenza del Comune di Rho, CUC RHO, a procedere all'aggiudicazione della procedura in oggetto;

5. di dare atto che la valutazione in ordine alla non necessità di attendere l'acquisizione del certificato dei carichi pendenti prima dell'adozione dell'aggiudicazione è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto nell'ambito delle competenze attribuitegli dal D.Lgs. 36/2023, sulla base delle risultanze istruttorie e delle verifiche espletate;
6. di riservarsi, qualora dagli esiti dei certificati dei carichi pendenti successivamente acquisiti emergano fatti o circostanze rilevanti ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, ogni ulteriore valutazione in ordine alla loro effettiva incidenza sulla procedura di gara, sull'aggiudicazione eventualmente intervenuta e sui conseguenti provvedimenti da adottare.

Rho, 31.08.2026

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Angelo Lombardi